

Repertorio n° 30.921

Raccolta n° 8711

Atto costitutivo di associazione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei, il giorno uno del mese di giugno, in Roma, piazzale Aldo Moro n.5, presso l'Università degli studi di Roma La Sapienza.

Il di 01.06.2006

Innanzi a me, d.ssa Raffaella Mandato, Notaio in Roma iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

sono presenti:

- **PADULO Daniela**, nata a _____ e residente in _____
_____, _____, codice fiscale: _____ J;
- **SPERANZA Giuseppina**, _____ } e residente in _____
_____, _____, codice fiscale: _____ ;
- **FERRARI Fiorella**, _____ e residente in _____
_____, codice fiscale: _____ ;
- **BEI Dina**, nata a _____ 1 e residente in _____
_____, codice fiscale: _____
- **BIANCO Giovanna**, _____ 1 e residente in _____
_____, codice fiscale: _____ ;
- **BRECCIAROLI Francesco**, _____ e residente in _____
_____, codice fiscale: _____
- **IORE Luciano**, nato a _____ i e residente in _____
_____, codice fiscale _____ ;
- **MATASSI Rita**, nata a _____ e residente in _____
_____, codice fiscale: _____
- **BERTEA Giancarlo**, nato _____ ' e residente in _____
_____, codice fiscale: _____
- **LONGHI Luciano**, nato _____ il _____ l e residente in _____
_____, codice fiscale: _____
- **BAIARDINI Mario**, nato _____) il _____ e residente in _____
_____, codice fiscale: _____

Detti componenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, col quale convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) - Viene costituita tra i predetti componenti una Associazione denominata:

"ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' TRA DIPENDENTI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA - SANDRO MANCINI".

Art. 2) - La Associazione ha sede in Roma, piazzale Aldo Moro n.5, presso l'Università degli studi di Roma La Sapienza.

Art. 3) L'Associazione ha per oggetto l'organizzazione di iniziative ed attività utili al perseguimento degli scopi sociali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- organizzazione di spettacoli musicali di ogni tipo e genere, anche a carattere rievocativo, festival, seminari, conferenze, dibattiti, riunioni, gestione ed organizzazione di studi di registrazione, iniziative radiotelevisive, cinematografiche, spettacoli teatrali, mostre, esposizioni;
- creare strutture editoriali nei vari settori a tutti i livelli per le proprie manifestazioni, nonché per esigenze dei terzi e per la divulgazione delle attività dell'Associazione;

Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire attività musicali, culturali e ricreative anche attraverso edifici, impianti ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative musicali, ricreative e culturali;
- b) allestire e gestire bar e punti di ristoro, eventualmente anche in occasione di manifestazioni musicali, culturali e ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci e solo occasionalmente ai terzi;
- c) organizzare attività artistico - ricreative musicali e culturali per un migliore utilizzo del tempo libero dei soci a favore della collettività;
- d) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

L'associazione ha inoltre per scopo quant'altro riportato nello statuto che, omessane la lettura per espressa volontà dei componenti, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 4) - L'Associazione viene costituita nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del codice civile, senza scopo di lucro.

Art. 5) - I componenti, seduta stante riuniti in assemblea, a norma dello statuto sopra allegato, nominano il primo Consiglio Direttivo conferendo le cariche nel modo che segue:

Presidente: Bertea Giancarlo
Vicepresidente: Ferrari Fiorella
Cassiere: Fiore Luciano
Segretario: Padulo Daniela
Consigliere: Bei Dina
Consigliere: Longhi Luciano
Consigliere: Speranza Giuseppina

altri membri e/o organi verranno nominati in sede di prossima assemblea.

Tutti accettano la carica loro conferita.

art. 6) - Il primo bilancio dell'Associazione si chiuderà il 31 dicembre 2006.

art. 7) - Il Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'Associazione presso le Autorità competenti qualora l'Associazione stessa deliberasse di richiederla; lo stesso viene autorizzato altresì ad apportare allo statuto allegato al presente atto tutte le modifiche che venissero conseguentemente richieste dalle competenti Autorità. Per le firme marginali del presente atto ed allegato statuto vengono delegati i signori Bei Dina e Brecciaroli Francesco.

Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto questo atto, del quale ho dato lettura ai componenti che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Notaio. Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato di mia mano su due fogli per cinque intere pagine e linee fin qui della sesta.

Firmati: Dina Bei

Brecciaroli Francesco
Daniela Padula
Giuseppina Speranza
Fiorella Ferrari
Giovanna Bianco
Fiore Luciano

Rita Matassi
Giancarlo Berteà
Luciano Longhi
Mario Baiardini
Raffaella Mandato (sigillo)

ALLEGATO "A" AL N. 8711 DI RACCOLTA

STATUTO

Della "ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' TRA DIPENDENTI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA - SANDRO MANCINI".

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

ART. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del codice civile è costituita, con sede in Roma, piazzale Aldo Moro n.5, presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, una associazione senza fini di lucro denominata "**ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' TRA DIPENDENTI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA - SANDRO MANCINI**". La sua durata è illimitata.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

ART. 2

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo senza discriminazioni politiche, religiose o sociali.

Essa non ha alcun fine di lucro o speculativo ed opera per il perseguimento dei seguenti fini:

- assistere e tutelare gli associati ed i loro familiari nelle forme previste dal presente statuto;
- promuovere tra i soci la costituzione di un "fondo di solidarietà" che contribuisca a sostenere il socio, il coniuge, il convivente iscritto, i parenti di I grado in caso di: morte, infortuni e/o interventi chirurgici, cure mediche prolungate, gravi e documentati stati di disagio economico e qualsiasi altra grave situazione che richiedesse l'intervento ed il sostegno dell'associazione. Per accedere al fondo, il richiedente dovrà rappresentare il reale stato di necessità e produrre la documentazione eventualmente richiesta.

Il fondo sostiene anche lo studio dei figli superstiti con forme di sussidio per finalità ed impiego esclusivamente didattico.

L'assemblea potrà deliberare di sostenere attività di iniziativa propria e/o altrui che siano coerenti con lo spirito solidaristico della associazione rivolte anche a non associati nella misura massima del 30% del bilancio annuale.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri gruppi o associazioni aventi scopi analoghi e ad Enti con scopi sociali ed umanitari.

Per il raggiungimento delle sue finalità l'Associazione potrà ricevere fondi, atti di liberalità e contributi di ogni genere, da parte di associati e terzi privati, persone fisiche ed enti sotto qualsiasi forma.

L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione necessaria per il raggiungimento dei propri scopi, ivi compreso l'acquisto di beni mobili e immobili da destinare

all'attività sociale; potrà inoltre compiere tutte le operazioni anche finanziarie necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 3

L'Associazione ha per oggetto l'organizzazione di iniziative ed attività utili al perseguimento degli scopi sociali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- organizzazione di spettacoli musicali di ogni tipo e genere, anche a carattere rievocativo, festival, seminari, conferenze, dibattiti, riunioni, gestione ed organizzazione di studi di registrazione, iniziative radiotelevisive, cinematografiche, spettacoli teatrali, mostre, esposizioni;

- creare strutture editoriali nei vari settori a tutti i livelli per le proprie manifestazioni, nonché per esigenze dei terzi e per la divulgazione delle attività dell'Associazione;

Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire attività musicali, culturali e ricreative anche attraverso edifici, impianti ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative musicali, ricreative e culturali;

b) allestire e gestire bar e punti di ristoro, eventualmente anche in occasione di manifestazioni musicali, culturali e ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci e solo occasionalmente ai terzi;

c) organizzare attività artistico - ricreative musicali e culturali per un migliore utilizzo del tempo libero dei soci a favore della collettività;

d) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

TITOLO III

SOCI

ART. 4

Possono essere soci dell'Associazione i dipendenti dell'Università degli Studi "La Sapienza", sia in servizio che in quiescenza, ed i soggetti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli quali persone fisiche, soggetti collettivi ed enti pubblici o privati che accettino gli scopi sociali, di qualsiasi nazionalità, che non abbiano interessi contrastanti con l'Associazione e che operino per il raggiungimento delle sue finalità.

I soci diversi dalle persone fisiche dovranno nominare un loro rappresentante in seno all'Associazione.

ART. 5

Chiunque intendesse essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

All'atto dell'accettazione della richiesta verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà in quel momento ad ogni effetto la qualifica di socio.

Il Consiglio Direttivo, qualora ne ricorrano le condizioni, adotta delibera di inammissibilità unanime e motivata.

La delibera d'inammissibilità contenente le motivazioni, verrà comunicata all'interessato con lettera da inviarsi entro sessanta giorni dalla data della delibera di non ammissione.

L'associazione attraverso specifica delibera del Consiglio Direttivo può riconoscere soci onorari quei cittadini od enti che si sono contraddistinti per la fattiva collaborazione al raggiungimento degli scopi sociali; i soci onorari godono dei medesimi diritti e sono soggetti agli stessi doveri previsti dal presente statuto per gli altri soci.

ART. 6

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione ed alla vita associativa, ad esprimere il proprio voto nelle sedi deputate anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi;

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo se deliberato.

Tutti i soci persone fisiche maggiorenni ed i rappresentanti dei soci diversi dalle persone fisiche, godono, al momento dell'ammissione e del pagamento della quota sociale, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo.

ART. 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

I soci dell'associazione pur mantenendo la completa autonomia per quanto riguarda le attività poste in essere al di fuori dell'associazione, non potranno però svolgere un'attività contraria agli scopi dell'associazione che comporterebbe l'esclusione dall'associazione medesima e la perdita della qualifica di socio.

Qualunque attività svolta dai soci per l'Associazione, si intenderà svolta a titolo gratuito.

TITOLO IV

RECESSO – ESCLUSIONE

ART. 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 9

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) Che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) Che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale;
- c) Che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) Che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione della relativa delibera nel libro soci.

ART. 10

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

TITOLO V

PATRIMONIO E FONDO COMUNE

ART. 11

Il fondo comune ed il patrimonio dell'Associazione sono indivisibili e sono costituiti dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali, da eventuali a-

vanzi di gestione.

Costituiscono inoltre il fondo comune ed il patrimonio tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 12

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione, mettendolo a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, depositandolo presso la sede dell'Associazione. Il bilancio, costituito nella forma di rendiconto economico-finanziario, corredato da apposita relazione e dalla relazione del Collegio dei Revisori se nominato, deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro il 31 Maggio successivo alla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice - Presidente;
- e) il Cassiere;
- f) il Segretario;
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti se l'Assemblea degli associati ne decide la nomina.

In occasione del rinnovo delle cariche sociali verrà nominata a cura del consiglio direttivo apposita commissione elettorale composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti i quali provvederanno alla raccolta delle adesioni degli eventuali candidati, alla gestione delle operazioni di voto ed allo scrutinio delle schede di voto, fissandone modalità, luogo e tempi.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Tutti i membri nominati non hanno diritto ad alcun compenso salvo il rimborso a piè di lista delle spese sostenute nell'espletamento di incarichi per conto e nell'interesse dell'Associazione.

ASSEMBLEE

ART. 14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e/o in locali pubblici almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

ART. 15

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo nella forma di rendiconto finanziario ed economico;
- b) procede alla nomina del consiglio direttivo, del collegio sindacale e degli altri eventuali organi sociali qualora individuati dai regolamenti;

c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno due volte all'anno, entro i cinque mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e prima della chiusura dell'esercizio per la programmazione delle attività e l'approvazione del bilancio preventivo.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto degli associati o in ogni caso dal Collegio dei Revisori se nominato. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

ART. 16

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria sarà convocata quando lo richieda la maggioranza del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata indirizzata al Presidente e sottoscritta da almeno un quinto degli associati e/o della metà dei componenti il Consiglio Direttivo.

ART. 17

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Le delibere dell'Assemblea sono valide a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti (3/5) degli associati presenti.

Ogni aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di n.2 (due) deleghe.

In assenza delle procedure rituali per la convocazione dell'Assemblea, la medesima risulterà valida quando siano presenti tutti i soci, in regola con il pagamento delle quote sociali ed iscritti nel relativo libro, ed i componenti il Consiglio Direttivo.

ART. 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice - Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Le nomine del Segretario, in assenza di quello in ruolo, viene fatta dal Presidente dell'Assemblea scegliendo fra i componenti il Consiglio Direttivo ed in mancanza fra i soci presenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 19

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di n. 7 (sette) ad un massimo di n. 15 (quindici) membri scelti fra gli associati dall'assemblea ordinaria che di volta in volta ne stabilisce il numero.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni.

L'elezione dei componenti gli organi dell'Associazione è libera, ogni socio elettore ha diritto di voto singolo ai sensi dell'art.2532 Codice Civile in modo da dare concretezza alla libera sovranità dell'Assemblea.

Durante la prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente,

il Vice - Presidente, il Cassiere ed il Segretario.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento del loro mandato.

In caso di dimissioni, revoca, scomparsa e/o decesso di uno dei componenti il Consiglio Direttivo, quest'ultimo provvede alla sua sostituzione designando nell'ordine i soci non eletti che abbiano riportato il maggior numero di voti.

Il primo Consiglio Direttivo viene eletto in occasione dell'Assemblea di costituzione dell'Associazione, le cariche al suo interno vengono stabilite dall'assemblea medesima e la durata in carica, in deroga quanto sopra è prevista per un anno con possibilità di rielezione dei membri.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri che lo compongono, in ogni caso almeno tre volte per ogni esercizio.

La convocazione è fatta a mezzo lettera od a mezzo fax o anche per e-mail, da spediti non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti se convocate ritualmente, o la totalità dei membri se la convocazione è verbale e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Il Consiglio Direttivo può prevedere la nomina di un Presidente Onorario con diritto di partecipazione alle riunioni con sole funzioni consultive.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio;
- c) compilare i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) nominare la commissione elettorale in riferimento al rinnovo delle cariche;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

Il consiglio direttivo è affiancato da un comitato di gestione.

Il comitato di gestione dura in carica tre anni ed è composto, per il primo anno di gestione, salvo eventuale modifica di cui all'art. 12, dal presidente che lo presiede, dal vice-presidente tesoriere eletto dal comitato di gestione - fatta eccezione per il primo nominato nell'atto costitutivo - che provvede alla cura delle incombenze amministrative e ne conserva la cassa, e da altri tre componenti.

Il comitato di gestione attua ogni mandato affidatogli dal comitato direttivo e adotta in caso di grave ed urgente necessità, tutte le delibere che di norma sono di competenza del comitato direttivo, e che dovranno essere successivamente sottoposte a ratifica dal comitato direttivo stesso.

ART. 20

In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli con deliberazione, tramite cooptazione. I Componenti cooptati durano in carica fino alla prima assemblea successiva al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione dei componenti cessati; chi venga eletto in luogo dei componenti cessati dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbero rimasti in carica i componenti cessati. Se per qualsiasi motivo viene meno la

maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione, per cui quelli rimasti in carica debbono nominare la commissione elettorale e convocare l'Assemblea perché provveda in tal senso.

PRESIDENTE-VICE PRESIDENTE-SEGRETARIO-CASSIERE

ART. 21

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del consiglio direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri di ordinaria amministrazione del consiglio direttivo con necessità di ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente e l'intervento di quest'ultimo costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 22

Il Segretario svolge le funzioni di segreteria, tiene il protocollo, evade la corrispondenza, redige i verbali operando in stretto accordo con il Presidente.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo, nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

ART. 23

Il Cassiere cura la parte economica dell'Associazione, redige i bilanci in collaborazione con il Consiglio Direttivo, è il custode dei valori finanziari e patrimoniali dell'Associazione.

Il Cassiere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto economico e finanziario accompagnandolo da idonea relazione, nonché sottoscrive congiuntamente al presidente gli ordinativi di pagamento.

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 24

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti se nominati, nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

I libri dell'associazione sono visitabili da chiunque ne faccia motivata istanza al consiglio Direttivo; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 25

Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di componente del Consiglio Direttivo.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno pareri sui

bilanci.

Il primo Consiglio dei Revisori dei Conti viene nominato in occasione dell'Assemblea di costituzione dell'Associazione, le cariche al suo interno vengono stabilite dall'assemblea medesima.

TITOLO VII

SCIoglIMENTO

ART. 26

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo di attività culturali e/o ricreative similari, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996, n.662.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 27

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e degli eventuali regolamenti, che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio in base al luogo ove ha sede l'Associazione, su istanza della parte più diligente.

NORME FINALI

ART. 28

In aggiunta alle presenti clausole statutarie, in relazione alle particolari esigenze di funzionamento dell'Associazione verranno realizzati appositi regolamenti a cura del Consiglio Direttivo.

ART. 29

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti.

Firmati: Dina Bei

Brecciaroli Francesco
Daniela Padulo
Giuseppina Speranza
Fiorella Ferrari
Giovanna Bianco
Fiore Luciano
Rita Matassi
Giancarlo Berteà
Luciano Longhi
Mario Baiardini
Raffaella Mandato (sigillo)